Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO IMBURGIA

Seduta del 29/01/2026

FATTO

Parte istante, nel ricorso, rappresenta di essere titolare del BPF n.* 324.06, sottoscritto in data 06/09/1994, appartenente alla serie Q, del valore nominale di £ 2.000.000.
Espone di avere richiesto il rimborso del titolo e che, in tale occasione, l'intermediario gli ha prospettato un importo rimborsabile pari a euro 5.410,00 alla data del 6 settembre 2014 e pari a euro 11.092,18 alla data del 6 settembre 2024, corrispondente alla scadenza trentennale del buono. Tuttavia, secondo l'istante, gli importi indicati dall'intermediario risultano errati.
In particolare, parte istante sostiene che l'intermediario sarebbe tenuto a corrispondere la somma di euro 13.180,23, al lordo dell'imposta di bollo, pari a euro 25,31, con una differenza di euro 2.088,05 rispetto al montante netto prospettato dal convenuto. Tale scostamento deriverebbe, ad avviso dell'istante, da un'erronea modalità di calcolo degli interessi, che l'intermediario avrebbe capitalizzato annualmente al netto delle trattenute fiscali, anziché al lordo delle stesse, in contrasto con quanto previsto dal d.lgs. n. 239 del 1996.
Ritenendo insoddisfacente l'esito dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario in sede di reclamo, parte istante ha adito l'Arbitro, chiedendo di definire il corretto valore di rimborso del buono fruttifero postale in questione, di allineare gli scostamenti riscontrati rispetto a quanto da lui argomentato e, conseguentemente, di dichiarare dovuta la somma di euro 13.180,23 ovvero quella diversa somma ritenuta come effettivamente spettante.
L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza dell'Arbitro sia ratione temporis (la controversia avrebbe ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei

buoni, avvenuta in epoca anteriore al limite di competenza temporale dell'Arbitro) sia ratione materiae (i buoni postali sono prodotti finanziari collocati dalla resistente per conto dell'emittente secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale e, pertanto, in ordine agli stessi non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B).
Nel merito afferma preliminarmente che la serie "Q" era stata istituita con D.M. del 13/06/1986 e che l'art. 4 stabilisce che i "saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate". Osserva che i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con un interesse annuo composto, mentre dal 21° al 30° anno il rendimento è calcolato sulla base di un interesse semplice.
In particolare, per i buoni appartenenti alla serie "Q" il rendimento, come previsto dal citato D.M. 13/6/1986, è quantificato sotto forma di un importo fisso che matura "bimestre per bimestre" a partire dal 21° anno di durata del titolo e fino al 31 dicembre del 30° anno.
Ciò premesso la resistente conferma che le differenze riscontrate dal ricorrente sono riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in relazione alla quale evidenzia quanto segue.
Il D.M. 13/6/1986, istitutivo della serie, non menziona alcuna ritenuta fiscale da applicare sugli interessi maturati, poiché in quel momento il rendimento dei BFP era esente da tassazione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973.
Infatti in virtù di quanto stabilito dal D. L. 19/09/1986, n. 556 (pubblicato sulla G. U. n. 219 del 20/09/1986 e convertito nella L. 17/11/1986, n. 759) - istitutivo della ritenuta erariale (allegato 3) - gli interessi maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, mentre quelli maturati sui buoni postali fruttiferi emessi dal 01/09/1987 al 23/06/1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%. Tale ritenuta è stata soppressa dal D. Lgs. 01/04/1996, n. 239 introduttivo (a partire dal 01/01/1997) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita, per quanto concerne gli interessi resi dai titoli del risparmio postale, sempre nella misura del 12,50%.
Gli interessi maturati sui buoni fruttiferi postali emessi dal 21/09/1986 al 31/12/1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1° gennaio 1997 sono, invece, capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. In particolare, il D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 145/97) istitutivo del Buono Ordinario della serie "T" e del Buono a Termine della serie "AG" stabilisce all'art. 7 che: "I Buoni postali della nuova serie contraddistinta con la lettera "T" ed i Buoni Postali della serie ordinaria "S", emessi a decorrere dal 1° gennaio 1997, maturano interessi che saranno per i primi 20 anni capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q" "R" e "S" emessi fino al 31/12/1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi 20 anni, ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale".
La diversa valutazione di controparte risulta pertanto riconducibile all'errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997.
Sulla scorta di quanto precede l'intermediario chiede, in via principale, una pronuncia che dichiari il ricorso inammissibile e, in subordine, il rigetto nel medesimo.
In sede di repliche parte ricorrente afferma che, secondo l'orientamento prevalente, la ritenuta fiscale del 12,5% va applicata al momento della riscossione (principio di cassa) e non annualmente sulla capitalizzazione, citando a conforto alcune sentenze di merito. (Tribunale di Bergamo, Sent. 881/2023, Corte d'Appello di Lecce, Sent. 608/2023, Corte d'Appello di Roma, Sent. 2574/2025).

DIRITTO

La controversia concerne la correttezza delle condizioni di rimborso del BFP, appartenente alla serie Q, oggetto del ricorso.

Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario circa l'incompetenza per materia e temporale dell'Arbitro.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Quanto all'eccepita carenza di competenza dell'Arbitro sul piano temporale, detta eccezione muove dal rilievo che il ricorso ha ad oggetto dei BFP emessi anteriormente al sesto anno precedente la data di proposizione del ricorso (Sez. I, par. 4, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia).
L'eccezione va disattesa non avendo alcuna rilevanza la data di sottoscrizione dei buoni: il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso, il momento di costituzione del rapporto o eventuali vizi genetici del titolo, quanto l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati su di esso e i diritti del cliente dal medesimo derivanti, in termini di rendimenti maturati (Collegio di Torino 10864/2023).
Del pari, non risulta fondata l'eccezione, sollevata dall'intermediario, di incompetenza ratione materiae sul presupposto che i buoni fruttiferi postali siano prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale.
Relativamente a detto profilo, il Collegio ribadisce l'orientamento secondo cui i buoni fruttiferi postali non possono essere qualificati alla stregua di "strumenti finanziari" o, in via subordinata, di "prodotti finanziari" suscettibili di collocamento ai fini dell'applicazione del TUF, per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla circolazione (cfr. Collegio di Coordinamento n. 5673/2013).
Pertanto, nel caso di specie, la competenza dell'Arbitro non può essere negata.
Passando al merito, si osserva che sulla medesima questione oggi dibattuta tra le parti, attinente alla modalità di applicazione della ritenuta fiscale agli interessi prodotti dai buoni fruttiferi (problema questo che viene ad incidere sul quantum dovuto), si è già di recente pronunciato il Collegio di Palermo nella decisione 11513/25, che ha definito il merito della controversia come segue.
"Nel merito, il ricorso non merita accoglimento. III.1. Invero, la normativa originariamente applicabile ai BFP prevedeva che il rendimento dei buoni fruttiferi fosse esente da tassazione. L'art. 31 del d.P.R. 29/09/1973, n. 601, infatti, disponeva che "sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio". III.2. L'esenzione dalla tassazione degli interessi sui buoni fruttiferi venne, però, meno con l'entrata in vigore del d.l. 19/09/1986, n. 556, convertito con modificazioni nella legge 17/11/1986, n. 759, il cui art. 1, comma 1, previde che "agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero". Il successivo comma 2 del medesimo articolo precisava, tra l'altro, che "sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà [cioè, al 6,25%, n.d.r.] relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali". Il sopra citato termine del 30/09/1987 fu poi anticipato al 24/09/1987 dall'art. 7 del d.l. 24/09/1987, n. 391, e poi ulteriormente anticipato al 31/08/1987. III.3. L'originaria ritenuta fiscale sui buoni fu, però, soppressa con il D. L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, nella misura del 12,50%. Conseguentemente, l'art. 7 u.c. del Decreto del Ministero del Tesoro del 23 giugno 1997, previde che "Per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria 'S' emessi a decorrere dal 1gennaio 1997 a favore dei soggetti previsti all'art. 2 e con le eccezioni di cui agli articoli 5 e 6 del

decreto legislativo del 1aprile 1996, n. 239, gli interessi saranno, per i primi venti anni di vita del titolo, capitalizzati annualmente al netto dell'imposta sostitutiva. Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere 'Q', 'R' ed 'S' emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale".
Dunque, è corretto il criterio seguito dall'Intermediario, di avere capitalizzato gli interessi sui buoni annualmente e al netto della ritenuta fiscale.
III.4. Con specifico riguardo, poi, al BFP serie Q, emesso il 28 novembre 1994, sulla questione è intervenuto il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/20, il quale, ha affermato che "può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente".
Questo Collegio è consapevole del fatto che talune pronunce di merito paiono andare di diverso avviso, e hanno stabilito doversi applicare la ritenuta fiscale solo al momento del pagamento del buono e non anno per anno (cfr. Corte d'Appello di Lecce, 608 del 06/07/2023; Tribunale di Bergamo, 28 aprile 2023), con conseguente declaratoria di illegittimità della capitalizzazione degli interessi al netto della tassazione.
Non risultando, tuttavia, sul punto una pronuncia in tal senso del Giudice di legittimità, non si ravvisano motivi per discostarsi dall'orientamento dei Collegi. Questo, infatti, appare maggiormente conforme alla lettera e alla ratio legis, per i motivi chiariti dalla sopra citata pronuncia del Collegio di Coordinamento. Peraltro, l'orientamento qui condiviso è stato recentemente confermato da Collegio Napoli, 7864/2024
III.5. In conclusione, sulla base di quanto sopra discende che:
- i buoni emessi fino al 20/09/1986 erano esenti da ritenuta fiscale;
- quelli emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 erano soggetti ad una ritenuta fiscale dimezzata (cioè, pari al 6,25%);
- quelli emessi dopo il 01/09/1987 (per quanto interessa in questa sede) erano soggetti alla ritenuta fiscale del 12,5%, da calcolarsi secondo i criteri adottati dall'Intermediario.
Deve, pertanto, considerarsi legittimo il criterio di liquidazione seguito dall'Intermediario, relativamente ai BFP oggetto di controversia.
IV. Ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita."
Si aggiunge che in senso conforme all'operato dell'intermediario ed al principio di competenza si sono pronunciate, tra le altre, Corte di Appello di Bari, sentenza 11/8/2025 n. 1222 e Corte di Appello di Venezia, sentenza 20/2/2024 n. 355, secondo cui "In materia di BFP, gli interessi devono essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, conformemente al principio di competenza ed al quadro normativo vigente, tra cui il D.L n. 556/86, il D.Lgs n. 239/1996 ed il d.m. del 23/6/1997"
Ciò premesso, il decidente - non ravvedendo motivi per discostarsi dal precedente orientamento già seguito nella decisione di cui sopra - ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE